CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI PESCARA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO- APPROVAZIONE

Seduta del 19/04/2016 Deliberazione N. 52

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 09.55, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza di Avv. Blasioli Antonio con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi- segretario verbalizzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Alessandrini Marco	P	Rapposelli Fabrizio	A
Avv. Blasioli Antonio	P	Sabatini Enrica	P
Pagnanelli Francesco	A	Alessandrini Erika	A
Natarelli Antonio	P	Di Pillo Massimiliano	P
Gaspari Carlo Silvestro	P	Testa Guerino	A
Longhi Emilio	P	Cremonese Alfredo	P
Presutti Marco	P	Pastore Massimo	A
Giampietro Piero	A	Pignoli Massimiliano	A
Perfetto Fabrizio	A	Teodoro Piernicola	P
Di Carlo Simona	A	Masci Carlo	A
Zuccarini Pierpaolo	A	Padovano L. Riccardo	A
Di Giampietro Tiziana	A	Bruno Giuseppe	P
Kechoud Leila	A	Martelli Ivano	P
Albore Mascia Luigi	A	Santroni Daniela	P
D'Incecco Vincenzo	P	Berardi Lola Gabriella	A
Antonelli Marcello	P	Scurti Adamo	P
Seccia Eugenio	A		

Consiglieri presenti n. 16 Consiglieri assenti n. 17.

V. SINDACO Del Vecchio ASSESSORI: Diodati, Santavenere, Sulpizio, Di Iacovo, Cuzzi, Di Pietro, Teodoro.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.

Vengono nominati scrutatori Sigg.:

Natarelli Antonio	Santroni Daniela
Bruno Giuseppe	Perfetto Fabrizio
Sabatini Enrica	Pastore Massimo

Il Presidente:

- apre la seduta di Consiglio comunale in prosecuzione dei lavori consiliari sospesi nella giornata del 18 aprile 2016 sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Istituzione imposta di soggiorno nella città di Pescara. Approvazione Regolamento" n.p. 56/16, depositata agli atti del Consiglio comunale e per motivi tecnici, alle ore 9,57, sospende la seduta per aggiornarla alle ore 10,10;

-alle ore 10,40, il Segretario Generale procede all'appello, sono presenti n. 24 Consiglieri Comunali;

- prosegue con la discussione degli emendamenti alla proposta di delibera in esame;

- pone in esame il primo emendamento aggiuntivo contrassegnato con il numero 582, a firma del Consigliere Longhi viene ritirato su dichiarazione dello stesso;

- pone in esame l'emendamento aggiuntivo successivo n. 583, sempre a firma del Consigliere Longhi, di seguito riportato:

Si propone di aggiungere alle premesse della delibera le seguenti:

"VISTA la deliberazione n. 35/2016 del9 febbraio 2016 emessa dalla Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti in risposta ad un parere richiesto dal Comune di Giulianova circa la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 in tema di blocco dei tributi e delle addizionali degli enti locali, per conoscere se tale limite trovi applicazione anche per la istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTA la circolare del MEF n. 1/2424/2003 citata anche nella sopracitata deliberazione emessa dalla Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che il Comune di Pescara si trova nelle condizioni di predissesto previste dall'art. 243 - bis del D.Lgs. 267/2000 giusta Delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo n 334/2015/PRSP del 24 novembre 2015.

CONSIDERATO che il Sindaco, per il tramite del CAL, ha inoltrato, con nota del 24 febbraio 2016, alla sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti,

una richiesta di parere concernente la possibilità per il Comune di Pescara di istituire l'imposta di soggiorno alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016;

VISTO il parere rilasciato in proposito dalla stessa Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 60/2016/PAR in data 10 marzo 2016, nella quale la stessa stabilisce che "in merito alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel parere non risulta esplicitato alcun dubbio interpretativo, ma il Comune si limita a chiedere se lo stesso rientri tra le fattispecie escluse dal blocco; valutazione, quest'ultima, che appartiene alla fase di attuazione delle norme e che, come detto, ricade nella competenza dell'Ente il quale è chiamato a raffrontare la propria posizione in relazione alla fattispecie normativa";

RILEVATO PERTANTO, che non si rinviene sulla scorta del parere suesposto, e della ricostruzione in punto di fatto e di diritto, un espresso divieto alla istituzione dell'imposta in argomento"

VISTA la delibera di giunta n0197/2016 avente come oggetto: "Piano Marketing Turistico del Comune di Pescara. Provvedimenti"

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale"";

-uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, alle ore 10,53, sospende i lavori consiliari. aggiornandoli alle ore 11,00.

Il Segretario Generale alle ore 11,33, procede all'appello, presenti n. 29 Consiglieri Comunali.

Il Presidente:

- comunica che all'emendamento in discussione sono stati presentati due sub emendamenti: il subemendamento n. 1, a firma dei Consiglieri Berardi e Scurti, ritirato su dichiarazione dei firmatari; il subemendamento n. 2, a firma del Consigliere Longhi, viene posto in esame:

Si propone di aggiungere al testo dell' emendamento, dopo "Visto il regolamento del Consiglio Comunale" quanto segue:

" ***Considerato che è interesse dell'Amministrazione porre attenzione all'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno, realizzato da JFC, che è aggiornato periodicamente, per tutte le finalità perseguite dallo stesso Osservatorio.***

Atteso che ai fini dell'istituzione dell'imposta di Soggiorno l'amministrazione ha esaminato quanto sin qui fatto dagli altri comuni italiani sia in termini di imposizione che di diversificazione della tassa per fasce di strutture ricettive, classe di età dei turisti e per periodo temporale di permanenza.

Considerato che l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23/2011 è già in vigore in moltissimi comuni italiani ed altri ne stanno valutando l'istituzione.

Considerato l'importante ruolo turistico della Città di Pescara a livello nazionale ed internazionale, rivestito anche a seguito di importanti manifestazioni sportive che si sono tenute negli ultimi anni: Giochi del Mediterraneo 2009, IronMan, Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia del 2015.

Atteso che nella preparazione del provvedimento sono state coinvolte le organizzazioni di categoria e la DMC "Terre del Piacere S.C.A.r.l.

Visto il Regolamento di Contabilità""

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.28

votanti n.17

voti favorevoli n.15

voti contrari n. 3 (dichiarazione di voto contrario espresso a mezzo microfono dal Consigliere Masci)

Presenti non votanti n. 10 (Alessandrini E. Sabatini, Di pillo, Kechuod, Cremonese, Testa, Pastore, Albore Mascia, D'Incecco, Seccia).

- dichiara approvato il sub emendamento 2 all'emendamento n. 583 e, pone in votazione l'emendamento 583 come sub emendato.

-Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.28
votanti n.27
voti favorevoli n.16
voti contrari n. 11
Presenti non votanti n. 1 (Cremonese).
- dichiara approvato l'emendamento n. 583 come subemendato e pone in esame l'emendamento aggiuntivo n. 584 a firma del Consigliere Antonelli ed altri, di seguito riportato:

Nelle premesse, aggiungere il seguente capoverso" ***VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;"***

- Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, pone in votazione l'emendamento per appello nominale, su richiesta dei Consiglieri firmatari.

-Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente risultato accertato e proclamato, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.27
votanti n.27
voti favorevoli n.25
astenuti n. 2

-dichiara approvato l'emendamento n. 584 e decaduto l'emendamento aggiuntivo

successivo n. 585 e, pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 586, a firma del Consigliere Antonelli ed altri, di seguito riportato:

Nel dispositivo aggiungere il seguente punto " ***DI DISPORRE che il responsabile del procedimento segua, con particolare attenzione, l'esito dell'Ordinanza n. 24/2015 della Corte dei Conti Abruzzo***"".

- Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.25
votanti n.24
voti favorevoli n.23 (voto favorevole del Consiglieri D'Incecco espresso a mezzo microfono)
astenuti n. 1
Presenti non votanti n.1 (Testa).

- dichiara approvato l'emendamento n. 586 e pone in esame l'emendamento aggiuntivo n. 587 che, come da votazione sotto riportata, non viene approvato dal Consiglio Comunale:

Emendamento	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
587	n. 25	n. 9	n. 15	n. 1

- prosegue l'esame degli emendamenti aggiuntivi dichiarando l'emendamento n. 588 inammissibile e procede all'accorpamento delle illustrazioni, delle discussioni per gli emendamenti aggiuntivi nn. 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606 tutte a firma del Consigliere Testa ed altri; le stesse vengono votate singolarmente come sotto riportate:

-

pone in votazione la proposta di delibera all'esame e dell'allegato regolamento così come subemendati ed emendati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera di consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a € 5,00 per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

ATTESO che il Comune di Pescara, a seguito delle riduzioni dei trasferimenti previsti dalla normativa vigente, come tutti gli Enti Locali ha difficoltà ad assicurare la manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti e che quindi si rende necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minore risorse trasferite dallo Stato e per garantire il mantenimento e il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti. Ciò anche al fine di far fruire al meglio la Città, le sue risorse e bellezze ambientali, artistiche e culturali, anche ai turisti;

VISTO l'art.1, comma 26 della Legge di stabilità 2016, nel quale si prevede che, per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell' articolo 243-

bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non venga applicata la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RILEVATO che il Comune di Pescara a causa della consistente presenza turistica richiede adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale e l'organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di risorse finanziarie;

PRECISATO, a tale riguardo, che con delibera di G.C. n. 614 del 13/10/2015 è stata autorizzata la redazione di detto Piano Marketing a titolo gratuito, accogliendo la proposta inoltrata in tal senso della DMC "Terre del Piacere S.C.a.r.l." e che le relative linee guida sono state già presentate pubblicamente dall'Amministrazione Comunale unitamente al Presidente e al Direttore della citata DMC;

DATO ATTO che il Comune di Pescara intende dotarsi di un Piano Marketing Turistico per il rilancio turistico della Città, ed attenersi alle sue linee guida, facendole proprie ed attuandole fin dall'immediata ufficializzazione dello stesso, ed inserendo all'interno dei bilanci la previsione economico - finanziaria degli interventi da attuare nel corso degli anni successivi all'emanazione del Piano medesimo;

RITENUTO opportuno, a tal fine istituire, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Pescara con decorrenza dal 2016;

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini

l'imposta di che trattasi;

DATO ATTO che le entrate rinvenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio triennale;

PRECISATO che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento – si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legislazione regionale in materia turistica, espressiva delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

VISTO l'art. 48 del TUEL, comma 2, ultimo capoverso, secondo cui la Giunta Comunale "svolge attività propositive e di impulso nei confronti" del Consiglio Comunale;

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che potrebbero essere emanate con il previsto regolamento nazionale

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Pescara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Pescara, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dello stesso, con proprio atto n. 72 dell'11/02/2016, la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione dell'imposta di soggiorno in argomento e l'approvazione del relativo Regolamento allegato alla citata delibera n. 72/2016 quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 01.04.2016;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere delle Commissioni Consiliari Permanenti Turismo- Cultura e Finanze rispettivamente del 04.04.2016;

Con votazione con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.21

votanti n.21

voti favorevoli n.17

voti contrari n. 3

astenuti n. 1

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

DELIBERA

1) **DI APPROVARE il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Pescara, così come subemendato ed emendato, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;**

2) **DI ISTITUIRE, a decorrere dal 2016, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescara;**

3) **DI DARE ATTO che le misure dell'imposta vengono determinate con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;**

4) **DI PROVVEDERE alla verifica, al termine dell'annualità 2016, dell'andamento dell'applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento;**

5) **DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente**

del Settore Tributi;

6) **DI DARE ATTO che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia e quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti/Responsabili del Settore Tributi;**

7) **DI DARE ATTO che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia e quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti/Responsabili del Settore Finanze**

8) **DI DARE ATTO che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia e quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti/Responsabili del Settore Politiche Sociali - Servizio Attività Culturali e Turistiche:**

9) **DI DISPORRE che il Responsabile del Procedimento segua, con particolare attenzione, l'esito dell'ordinanza n. 24/2015 della Corte dei Conti Abruzzo;**

10) **DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente seguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – D Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto**, come da votazione di seguito riportata, espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

consiglieri presenti n.24
votanti n.24
voti favorevoli n.20
voti contrari n. 6

Il Presidente, alle ore 18.21, chiude la seduta di Consiglio Comunale.

Durante la seduta consiliare si sono avvicendati alla Presidenza: il Presidente Avv. Blasioli Antonio con il V. Presidente Vicario Dott.ssa Berardi Lola Gabriella dalle ore 17.09 alle ore 17.21.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 52 DEL 19/04/16

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2
Caratteristiche del Regolamento

Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Sono individuati, altresì, gli interventi finanziabili con il gettito dell'imposta di soggiorno

Articolo 3
Istituzione, presupposto dell'imposta e interventi finanziabili

1. .L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescara in materia di turismo.
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo è compreso almeno uno dei seguenti:

a. progetti di sviluppo della vocazione turistica attraverso politiche di incoming, itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo;
b. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
c. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
d. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione ed altri enti locali;
e. incentivazione progetti e iniziative volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione.

3. Nell'ambito delle tipologie di cui al comma 2, viene data priorità all'attuazione degli interventi previsti dalle linee programmatiche del Piano Marketing Turistico della Città di Pescara.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 2016.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive previste dalla normativa regionale abruzzese e ubicate nel territorio del Comune di Pescara, fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

Articolo 4
Soggetti passivi e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Pescara che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro quella massima stabilita per legge.

Il Comune di Pescara, attraverso il proprio sito istituzionale e altre forme di comunicazione ritenute idonee, rende noti all'utenza i contenuti del presente Regolamento, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 6
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
   a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
   b. le persone che hanno compiuto il settantesimo anno di età;
   c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
   d. le persone con disabilità riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
   e. gli appartenenti alle forze di Polizia di Stato e locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pernottano per esigenze di servizio;
   f. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
   g. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., contenente le generalità dell'accompagnatore e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Pescara corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pescara dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
   a. mediante delega ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 241/97 e s.m.i.;
   b. mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
   c. mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 8
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pescara sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno altresì l'obbligo di dichiarare annualmente all'Ente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dell'anno precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, negli stessi termini di cui all'art. 6, c. 2, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale, ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 9
Attività di controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10
Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente Regolamento:
   a. omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
   b. violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, e di segnalazione di cui all'art. 7, comma 3, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 989/1981.

Articolo 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui all' art. 8.

2 Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14
Tempistica e modalità di realizzazione degli interventi

1. Per ciascuno dei primi 3 trimestri di ogni esercizio il Settore di riferimento potrà impegnare, per l'effettuazione degli interventi rientranti tra quelli finanziabili ai sensi dell'art. 2, una somma corrispondente allo stanziamento previsto in entrata nel bilancio di previsione.
2. Tuttavia, se dalla verifica degli accertamenti realizzati si riscontra che essi sono maggiori della somma stanziata a bilancio di previsione, il Settore di competenza sarà autorizzato, per i primi tre trimestri ad impegnare la somma corrispondente alle effettive entrate; nell'ipotesi in cui invece gli accertamenti si rilevassero proporzionalmente inferiori rispetto allo stanziamento di bilancio, non potranno essere effettuati impegni di spesa per attività rientranti tra quelle finanziabili ai sensi dell'art.2, in misura superiore agli effettivi accertamenti.
3. L'eventuale differenza positiva tra le somme accertate al 31 dicembre, e gli impegni effettuati alla stessa data sugli interventi finanziabili, potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Articolo 15
Relazione al Consiglio Comunale

1. Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, nella persona del Sindaco, presenta al Consiglio Comunale una relazione sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2.

Articolo 16
Tavolo per il Turismo

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di istituire un "Tavolo per il Turismo", con i rappresentanti del Comune e delle categorie interessate, per l'approfondimento e la valutazione degli interventi da effettuare ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

Articolo 17
Disposizioni transitorie e finali

1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla data di decorrenza deliberata con atto della Giunta Comunale di cui al precedente art. 3;
2) Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività;
3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 1710 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

PRESIDENTE
F.to Avv. Blasioli Antonio

V. PRESIDENTE VICARIO
F.to Dott.ssa Berardi Lola Gabriella

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li 19 MAG 2016

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19 MAG 2016 al 03 GIU 2016 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li_____ _____

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 19/04/2016 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li_____ _____

COMUNE DI PESCARA

N. _____ di prot. Pescara, li _____

All'Ufficio _____

FASCICOLO UFFICIO All'Ufficio _____

_____ per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____